

Nel dibattito sul caso di Piergiorgio Welby sembra che sia stata dimenticata, ancora una volta, la cultura dialogica e relazionale che un contesto civile maturo e capace di rispettare le diverse posizioni morali in esso presenti dovrebbe cercare di costruire e promuovere. La capacità di guardare alle emozioni, di prenderle in considerazione e di cogliere il ruolo essenziale che nelle questioni di vita e di morte sempre giocano gli affetti e le dinamiche di potere significa guardare questi scenari così problematici a partire da un orizzonte diverso, più ampio e più attento alla complessità delle questioni.

Non moriamo mai da soli, in un certo senso, e la nostra morte non è mai solo nostra. La storia di Piergiorgio Welby ce lo ha ricordato, ancora una volta. ■

L'amore conta. Per una democrazia ad alta energia

**27^a scuola della Rosa Bianca
Cesenatico, 21-23 settembre 2007**

venerdì 21 settembre

ore 19.30 saluti e cena; ore 21 Assemblea della Rosa Bianca – elezione del nuovo Presidente

sabato 22 settembre

ore 9.00 *Introduzione* di Giovanni Colombo
ore 9.30 *Amore e politica, matrimonio impossibile?*, relazione di Luigi F. Pizzolato, Professore di Letteratura cristiana antica – Università Cattolica di Milano
ore 15 *La passione democratica*, relazione di Michele Nicoletti, professore di Filosofia politica – Università di Trento

domenica 23 settembre:

ore 9.00 *Il futuro di "Persone e Comunità"*, relazione di Roberto Mancini, professore di Filosofia teoretica – Università di Macerata; libero dibattito
ore 12.30 Conclusioni.

I lavori della scuola si terranno nella sala convegni del Palazzo del Turismo di Cesenatico – viale Roma, 112. Iscrizione: 20 euro.
Informazioni: giovanni.colombo@fastwebnet.it

Il Codice mancante

EMANUELE CURZEL

Nella triste vicenda di Piergiorgio Welby la negazione delle esequie ecclesiastiche può essere considerata un piccolo, triste particolare, da dimenticare per superare il senso di disagio (e un po' anche di vergogna) che ha suscitato. Riprendo però quel fatto per metterne in rilievo un aspetto che è stato sostanzialmente ignorato: i motivi sulla base dei quali il Vicariato di Roma ha negato i funerali.

Nella dichiarazione relativa (22 dicembre 2006)¹ è fatto esplicito riferimento a quella parte del *Catechismo della Chiesa Cattolica* che riguarda l'eutanasia (§§ 2276-2279, riassunto al § 2324) e il suicidio (§§ 2280-2283, riassunto al § 2325): la volontà di Welby di porre fine alla propria vita sarebbe stata dunque un segno di contrasto «con la dottrina cattolica», per cui il Vicariato *non ha potuto* (questo è il verbo modale utilizzato) concedere le esequie. Ai commentatori ciò è sembrato un rifarsi al «diritto» contro la «pietà» (come scrisse Paolo Ghezzi sul *Margine* 10/2006).

Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, citato dal Vicariato, non ha però nulla a che fare con il diritto: ha a che fare con la catechesi e con la pastorale. È un testo importante, ma non dovrebbe essere menzionato nel momento in cui si vuole prendere una decisione avente valore disciplinare (punitivo) come può essere la negazione delle esequie ad un battezzato. Sarebbe come se un giudice comminasse una condanna non sulla base del Codice penale, ma su un manuale scolastico dedicato allo stesso tema. Cosa dice invece, a proposito dei funerali, il nuovo *Codice di Diritto Canonico* (1983)?

«Canone 1184.

§ 1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cri-

¹ Dal sito della diocesi romana: <http://www.romasette.it/modules/AMS/article.php?storyid=122>. Il testo è stato ripreso, tra l'altro, anche su "Il Margine" n. 10/2006.

stiana; 3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.

§ 2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare»².

Vale forse la pena di ricordare, *Codice* alla mano, quali sono le categorie citate nel comma 1 del Canone 1184:

«Canone 751.

Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti».

Va aggiunto, a questo riguardo, che all'interno del *Codice* non è (più) possibile prendere l'argomento dall'altro versante, ovvero da quello del suicidio.

«Il Codice di diritto canonico del 1918 considerava il suicidio un delitto (c. 985) che impediva al suicida di essere soggetto passivo di sepoltura ecclesiastica, della messa esequiale e addirittura di quella di anniversario (cc. 124041); era automaticamente scomunicato chi avesse celebrato tali funzioni (c. 2339). Per i soggetti di tentati suicidi: in genere erano "impediti" di fare atti ecclesiastici legittimi; se chierici erano sospesi e rimossi dalla cura d'anime (c. 1350). Nel nuovo Codice (1983) *non esiste neppure il termine*»³

A questo punto mi pongo la domanda: perché il Vicariato di Roma ha citato, in quella circostanza, il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, e non il *Codice di Diritto Canonico*?

1) per leggerezza: chi ha redatto materialmente la lettera in questione ha pensato che si trattasse di testi di valore equivalente;

2) per prudenza: si è pensato che l'opinione pubblica avrebbe digerito meglio un rinvio al "paterno" *Catechismo* piuttosto che al "rigido" *Codice* (dando per scontato che gli italiani siano un popolo irrimediabilmente familista e insofferente alle leggi);

3) per convenienza: il *Codice* non cita esplicitamente i suicidi tra coloro cui può essere rifiutato un funerale, per cui bisognava evitare che qualcu-

no pretendesse un processo canonico volto a definire l'apostasia, l'eresia, la scismaticità o la condizione di pubblico peccatore di Welby (dovendo magari ammettere poi che i funerali religiosi vengono comunemente celebrati anche per chi si trova in tali condizioni);

4) per desiderio di sottrarsi a una responsabilità: «presentandosi qualche dubbio» il *Codice* affida la decisione in merito all'Ordinario (altro che *non possumus*!); in quel caso il vescovo di Roma (Ratzinger) o il suo vicario (Ruini) avrebbero dovuto assumersi in prima persona l'onere di dire di no, senza far ricadere la decisione su qualche passo del *Catechismo*.

Nessuna di queste possibili risposte mi sembra rassicurante... ■

² Sia il *Catechismo della Chiesa Cattolica* che il *Codice di Diritto Canonico* si possono consultare nella sezione "testi fondamentali" del sito www.vatican.va (vengono in quest'ordine – alfabetico? – dopo la Bibbia e prima dei testi del Concilio Vaticano II).

³ G. BRUNETTA, *Una rivisitazione umana*, in "Famigliaoggi", 21 (1998), n. 2; http://www.stpauls.it/fa_oggi00/0298f_o/0298p21.htm#7. Il corsivo è mio.